



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 16016/I

delibera n. 355/15

Il Consiglio nella seduta del 3.02.2015, composto come da verbale in pari data;  
sentito il relatore Consigliere **Lucio DI NOSSE**;

**vista** la nota trasmessa n.prot. 1567 datata 14/11/2014, del Presidente della CTP di Caltanissetta dott. **Nicolò Monteleone**, con la quale, in considerazione della rinuncia all'applicazione per 12 mesi (dal 16/06/2014), in via non esclusiva, per motivi famigliari dal 31/12/2014, del Vice Presidente di sezione della CTP di Messina dott. Giuseppe Merlino (istanza n. prot. 1547 del 10/11/2014), ed essendo il Presidente della CTP di Caltanissetta, l'unico Presidente, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, chiede di procedere ad un interpello per n. **1 posto di Presidente di sezione** e di n. **1 posto di Vice Presidente di sezione** da applicare, in via non esclusiva, presso la detta Commissione;

**rilevate** le effettive carenze nelle suddette qualifiche, rispetto al D.M. dell' 11/4/2008 e che, pertanto, per far fronte alle pendenze esistenti presso la detta Commissione ed alle esigenze di regolare funzionamento, si rende necessario procedere ad un interpello per la disponibilità all'applicazione temporanea di almeno **1 Presidente di sezione** e di n. **1 Vice Presidente di sezione**;

**considerato** che l'urgenza rappresentata dal Presidente richiedente le applicazioni impone una ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento e conclusione della procedura di interpello, al fine di assicurare tempi certi e rapidi nell'effettiva assegnazione dei componenti applicati e che, di conseguenza, sia opportuno procedere all'espletamento della stessa direttamente in sede nazionale, da effettuarsi a cura del Consiglio di Presidenza mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

**considerato** che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

**preso atto**, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere valutati i componenti provenienti da altre regioni;





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**ritenuto** inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, **a pena di esclusione**, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

visto l'art.15 del D.Lgs.vo 545/92 ;

viste le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012;

### **DELIBERA**


-di revocare la delibera Consiliare n. 1181 del 03/06/2014 per la parte relativa all'applicazione per il periodo di 12 mesi alla CTP di Caltanissetta, a decorrere dal 16/06/2014, del Vice Presidente di sezione della CTP Messina dott. Giuseppe Merlino;

-di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di **n. 1 Presidente di sezione n. 1 Vice Presidente di sezione per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP di Caltanissetta** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

### **DISPONE**

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)), preceduto da trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, **a pena di esclusione**, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "[ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it)", **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. **Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.**





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- Il Consiglio, attuando una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, ai sensi della Risoluzione Consiliare n. 5/2002 del 10/9/2002, di quella integrativa n. 3 del 27/3/2007 e n. 4 del 17 luglio 2012, effettuerà la valutazione dei partecipanti adottando, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quale principio generale di comparazione quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso, a parità di condizioni, al criterio subordinato dell'età anagrafica. In ogni caso verrà data la precedenza ai componenti in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione e solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi verranno valutati i componenti provenienti da altre regioni;
- l'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato esclusivamente ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza;

si comunicano ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**

IL PRESIDENTE  
Mario CAVALLARO

IL VICE PRESIDENTE  
*Giuseppe FAVOLLA*

